

## **Audizione**

**sui sistemi di generazione, accumulo e autoconsumo di  
energia elettrica**

*presso la 10<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica*

**Roma, 13 settembre 2018**

**Riduzione dei consumi energetici degli edifici e delle emissioni in atmosfera ed utilizzo di energia da fonti rinnovabili**

L'edilizia, con un consumo del 40% di energia finale, è il settore più energivoro e racchiude pertanto grandi potenzialità di miglioramento a fronte di un obiettivo europeo di efficienza del 30% da raggiungere nel 2030.

La diminuzione del consumo energetico e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dell'edilizia costituiscono quindi misure importanti per ridurre la dipendenza energetica dall'estero e le emissioni di gas a effetto serra, alla luce dell'obiettivo per il 2030.

Nonostante gli aggiornamenti normativi del 2015, che hanno riguardato sia le nuove costruzioni che le ristrutturazioni degli edifici esistenti in termini di prestazioni energetiche da conseguire, e gli interventi di riqualificazione realizzati negli ultimi anni grazie agli incentivi per l'efficientamento energetico degli edifici, c'è ancora molto da fare per raggiungere gli obiettivi europei previsti per il 2030. È un percorso lungo che chiede programmazione, stabilità e potenziamento degli strumenti incentivanti, semplificazione delle regole amministrative e di quelle tecniche.

Le potenzialità di risparmio energetico del parco edilizio esistente sono enormi, ma il numero degli interventi eseguiti è ancora insufficiente in particolare per gli edifici condominiali.

Misure specifiche vanno definite per sviluppare l'uso di energie da fonti rinnovabili e l'installazione degli stessi impianti negli edifici, considerando che anche la proposta di modifica della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica prevede che gli Stati membri tengano in conto della quantità di energia rinnovabile generata dai consumatori sugli o negli edifici mediante impianti di energie rinnovabili.

**La situazione normativa**

L'obbligo di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nei nuovi edifici e nel caso di ristrutturazioni rilevanti, è disciplinato dal decreto legislativo n. 28/2011 che stabilisce, per gli impianti

asserviti agli edifici, obblighi quantitativi di produzione legati alla superficie in pianta dell'edificio, non come percentuale dei consumi degli edifici stessi, come avviene per l'energia termica.

Tale previsione normativa porta ad un incremento di energia elettrica rinnovabile prodotta dagli edifici che, combinata con il prossimo avvento degli "edifici a energia quasi zero", creerà sempre più situazioni di eccesso di produzione rispetto ai possibili consumi. Gli edifici si configureranno sempre più come "centrali" di produzione di energia in un contesto di generazione diffusa sul territorio, con difficoltà a consumare nello stesso edificio l'energia prodotta.

È un aspetto che andrà curato con particolare attenzione per favorire il consumo di questa energia "pregiata", che ha ancora dei costi superiori a quelli dell'energia prodotta dalle fonti fossili, contestualmente alla sua produzione nell'edificio.

Il fenomeno è accentuato dall'attuale legislazione che rende, di fatto, impercorribile la strada della cessione di energia prodotta da soggetti diversi all'interno dello stesso edificio o all'esterno. Una situazione frequente è quella dell'energia elettrica prodotta da un impianto condominiale che non può essere ceduta ai singoli condomini.

### **Proposte**

Per favorire la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed evitare che questa non venga pienamente ed efficientemente utilizzata, bisogna apportare modifiche all'attuale legislazione (decreto legislativo n. 79/1999 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica") per non ostacolare la cessione ad altri utilizzatori, che abitano nello stesso condominio o nella stessa zona residenziale, o si trovano all'interno dello stesso sito commerciale, industriale o con servizi condivisi.

Una tale possibilità, da un punto di vista dell'efficienza, non esclude sistemi di accumulo condominiali o individuali. Dovrebbe essere facoltà degli utenti scegliere la soluzione più adeguata in funzione delle specifiche esigenze, senza prevedere ulteriori obblighi.

Sempre in termini di efficientamento dell'intero processo (produzione-utilizzo-accumulo dell'energia elettrica), sarebbe altresì opportuno prevedere la facoltà per il condominio di dotarsi di un unico contratto/contatore per la fornitura di energia elettrica da suddividere successivamente tra i singoli condomini, analogamente a quanto avviene per la fornitura di acqua potabile.

Anche la proposta di modifica della Direttiva europea sulle fonti rinnovabili va nella direzione sopra indicata, prevedendo che i consumatori siano autorizzati a praticare l'autoconsumo e a vendere, anche tramite accordi per l'acquisto di energia elettrica e accordi per scambi tra pari, le eccedenze di produzione di energia elettrica rinnovabile senza essere soggetti a procedure discriminatorie o sproporzionate e oneri che non tengono conto dei costi.

Stessa semplificazione è prevista per l'energia prodotta ed eventualmente stoccata nei propri locali. In tal caso i consumatori non devono essere considerati fornitori di energia né essere soggetti ad alcun onere, compresi la tassazione e duplici oneri di rete per l'elettricità immagazzinata.